



2024/1730

21.6.2024

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1730 DELLA COMMISSIONE**

**del 20 giugno 2024**

**relativo all'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: LANXESS Chemical B.V.)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso, con la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi zootecnici», nel gruppo funzionale «altri additivi zootecnici».
- (4) Nel parere del 14 novembre 2023 <sup>(2)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'acido benzoico è sicuro per i suinetti svezzati e i suini da ingrasso, per i consumatori e per l'ambiente. Essa ha altresì osservato che l'acido benzoico presenta un rischio da inalazione ed è irritante per la pelle e corrosivo per gli occhi, ma che, a causa della mancanza di dati, non è possibile trarre conclusioni sulla sensibilizzazione cutanea. L'Autorità ha inoltre concluso che l'acido benzoico è efficace come additivo zootecnico per mangimi destinati a suinetti svezzati fino a 25 kg e a suini da ingrasso. Essa non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.
- (5) In conformità all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione <sup>(3)</sup>, il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all'attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione precedente relativa alla stessa sostanza attiva <sup>(4)</sup>.
- (6) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l'acido benzoico soddisfi le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale sostanza. È opportuno disporre che l'additivo non debba essere utilizzato con altre fonti di acido benzoico o benzoati e che possa essere somministrato solo se è accuratamente mescolato con altre materie prime per mangimi della razione giornaliera. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell'additivo.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

<sup>(2)</sup> *EFSA Journal*. 2023;21:e8454.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

<sup>(4)</sup> Relazione di valutazione disponibile sul sito web del polo scientifico dell'UE [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/publications/fad-2010-0029\\_it](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/publications/fad-2010-0029_it).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Autorizzazione**

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

*Articolo 2*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

## ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo per mangimi	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
<b>Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento: incremento di peso o rapporto mangime-peso)</b>									
4d211	LANXESS Chemical B.V.	Acido benzoico	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acido benzoico (≥ 99,9 %) Forma solida.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido benzoico (noto anche come acido benzen-carbossilico e acido fenil-carbossilico) C<sub>7</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub> Numero CAS: 65-85-0 Livello massimo di impurità: acido ftalico: ≤ 100 mg/kg bifenile: ≤ 100 mg/kg</p> <p><i>Metodo di analisi</i> <sup>(1)</sup> Per la determinazione dell'acido benzoico nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi composti: cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore UV (HPLC-UV) – EN 17298</p>	Suinetti svezzati	–	5 000	5 000	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</li> <li>L'additivo non deve essere utilizzato con altre fonti di acido benzoico o benzoati.</li> <li>Le istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei mangimi composti devono recare la seguente indicazione: «I mangimi complementari contenenti acido benzoico possono essere somministrati a suinetti svezzati solo se sono accuratamente mescolati</li> </ol>	11 luglio 2034

								<p>con altre materie prime per mangimi della razione giornaliera.».</p> <p>4. L'additivo può essere utilizzato solo nei suinetti svezzati fino a 25 kg di peso corporeo.</p> <p>5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

**Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (riduzione del pH urinario)**

4d211	LANXESS Chemical B.V.	Acido benzoico	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Acido benzoico (≥ 99,9 %) Forma solida.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido benzoico (noto anche come acido benzen-carbossilico e acido fenil-carbossilico) C<sub>7</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub> Numero CAS: 65-85-0 Livello massimo di impurità: acido ftalico: ≤ 100 mg/kg bifenile: ≤ 100 mg/kg</p> <p><i>Metodo di analisi <sup>(1)</sup></i> Per la determinazione dell'acido benzoico nell'additivo per mangimi, nelle premisce e nei mangimi composti: cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore UV (HPLC-UV) – EN 17298</p>	Suini da ingrasso	–	5 000	10 000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premisce indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</li> <li>2. L'additivo non deve essere utilizzato con altre fonti di acido benzoico o benzoati.</li> <li>3. Le istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premisce e dei mangimi composti devono recare la seguente indicazione: «I mangimi complementari contenenti acido benzoico possono essere somministrati a suini da ingrasso solo se sono accuratamente mescolati con altre materie prime per mangimi della razione giornaliera.».</li> <li>4. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e</li> </ol>	11 luglio 2034
-------	-----------------------	----------------	--	-------------------	---	-------	--------	--	----------------

									delle premisce. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premisce devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

(<sup>1</sup>) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_it](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it)